



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Servizio Territoriale di Cagliari

CAPITOLATO D'ONERI

delle condizioni sotto le quali è posto in vendita il materiale legnoso proveniente dal diradamento del bosco sito in Località "Perda Sterria" in agro del comune di Domus de Maria e Pula di proprietà ex SARFOR S.p.A.

Art. 1 - Ente proprietario del bene.

L'Ente Foreste della Sardegna mette in vendita in esecuzione della Determinazione N. 14 del 05/10/2007, il materiale legnoso ritraibile dal diradamento del bosco di conifere ubicato in Loc. "Perda Sterria" di proprietà ex SARFOR S.p.A, nel Comune di Domus de Maria e Pula.

Art. 2 - Materiale posto in vendita.

Il materiale legnoso posto in vendita è costituito da:

- a) Lotto n. 1 - materiale legnoso ritraibile dal diradamento del bosco di conifere con specie prevalente Pino radiata dell'età di 26 anni circa – Superficie del lotto Ha 9.00.00 c.a, n. piante/Ha 900 c.a, massa utilizzabile 1 fila su due, con prelievo ritraibile stimato in c.a 1328 q.li/Ha;
- b) Lotto n. 2 - materiale legnoso ritraibile dal diradamento del bosco di conifere con specie prevalente Pino radiata dell'età di 26 anni circa – Superficie del lotto Ha 7.00.00 c.a, n. piante/Ha 900 c.a, massa utilizzabile 1 fila su due, con prelievo ritraibile stimato in c.a 1328 q.li /Ha;
- c) Lotto n. 3 - materiale legnoso ritraibile dal diradamento del bosco di conifere con specie prevalente Pino radiata dell'età di 26 anni circa – Superficie del lotto Ha 3.50.00 c.a, n. piante/Ha 900 c.a, massa utilizzabile 1 fila su due, con prelievo ritraibile stimato in c.a 1328 q.li /Ha;
- d) Lotto n. 4 materiale legnoso ritraibile dal diradamento del bosco di conifere con specie prevalente Pino radiata dell'età di 26 anni circa – Superficie del lotto Ha 7.00.00 c.a, n. piante/Ha 900 c.a, massa utilizzabile 1 fila su due, con prelievo ritraibile di c.a 1328 q.li/Ha;
- e) Lotto n. 5 materiale legnoso a prevalenza di Pino radiata, in catasta allestita a piè di bosco, per complessivi m³181.89 (al netto della percentuale di corteccia 12%);
- f) Lotto n. 6 materiale legnoso a prevalenza di Pino radiata, in catasta allestita a piè di bosco, per complessivi m³244.09 (al netto della percentuale di corteccia 12%);
- g) Lotto n. 7 materiale legnoso a prevalenza di Pino radiata, in catasta allestita a piè di bosco, per complessivi m³139.54 (al netto della percentuale di corteccia 12%).

Il materiale legnoso suddetto è individuato nella cartografia CTR al 10.000 allegata alla presente, i limiti dei lotti ove non ben definiti saranno individuati con apposita vernice. Gli assortimenti legnosi dei lotti in catasta sono rappresentati nei piedilista allegati alla presente.

Art. 3 - Prezzo e rischi di vendita.

La vendita del materiale legnoso avviene a corpo partendo dal prezzo base di:

- a) Lotto n. 1 € 6.573,60 (**Euro seimilacinquecentosettantatre/60**) oltre IVA di legge;
- b) Lotto n. 2 € 5.112,80 (**Euro cinquemilacentododici/80**) oltre IVA di legge;
- c) Lotto n. 3 € 2.556,40 (**Euro duemilacinquecentocinquantasei/40**) oltre IVA di legge;
- d) Lotto n. 4 € 5.112,80 (**Euro cinquemilacentododici/80**) oltre IVA di legge;
- e) Lotto n. 5 € 4.045,23 (**Euro quattromilaquarantacinque/23**) oltre IVA di legge;
- f) Lotto n. 6 € 5.428,56 (**Euro cinquemilaquattrocentoventotto/56**) oltre IVA di legge;
- g) Lotto n. 7 € 3.103,37 (**Euro tremilacentotre/37**) oltre IVA di legge.

La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità dell'aggiudicatario. L'acquirente eseguirà il taglio, l'allestimento, l'esbosco, il carico ed il trasporto del legname nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente capitolato d'oneri a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore.

L'aggiudicatario non potrà pretendere mai diminuzione alcuna del prezzo per qualsiasi ragione.

L'Ente Foreste della Sardegna, all'atto della consegna, garantirà solo i confini e la specie delle piante, ma non il numero le loro dimensioni, né la qualità dei prodotti che si potranno ricavare.

Art. 4 - Pagamento del prezzo di aggiudicazione.

L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di vendita IVA compresa, in valuta legale con modalità che verranno indicate dall'Amministrazione:

per i lotti di legname "in piedi" in tre rate:

- la prima – pari al 30% - **all'atto della stipula del contratto;**
- la seconda – pari al 30% - **prima di aver tagliato il 50% della superficie assegnata;**
- la terza – il rimanente 40% - **allorquando sarà tagliata l'80% della superficie assegnata;**

per i lotti in catasta, il 100% - all'atto della stipula del contratto.

Inoltre, qualora il ritardo superi un mese, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto con le conseguenze contemplate nell'ultimo comma del successivo articolo 5.

Art. 5 - Consegna del/i lotto/i.

L'Ente Foreste della Sardegna provvederà con raccomandata a/r, a comunicare alla ditta aggiudicatrice ed al Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A il giorno in cui verrà effettuata la consegna.

La consegna, effettuata dal tecnico forestale funzionario dell'Ente venditore, avverrà in presenza dell'aggiudicatario o suo rappresentante e di un eventuale funzionario del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A..

Il funzionario tecnico dell'Ente darà atto nel relativo verbale firmato dall'aggiudicatario e dall'eventuale funzionario del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A, dei termini e segnali che ne fissano l'estensione, delle prescrizioni tecniche da usarsi nel taglio, delle file da abbattere, delle piante da lasciare, delle strade di smacchio, delle vie di trasporto del legname e del termine assegnato per il taglio e l'esbosco a norma del successivo articolo 8.

Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso. Ove però egli rifiuti o condizioni la presa in consegna del materiale venduto, essa si ha come non avvenuta.

Redatto il verbale di consegna, il funzionario dell'Ente ne invierà copia al Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna, la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine derivante dall'applicazione del presente capitolato decorrerà a tutti gli effetti dalla data in cui la consegna era stata fissata (per come notificata con raccomandata a/r), anche se la stessa avvenga successivamente.

Trascorsi 1 (uno) mese senza che l'aggiudicatario abbia preso regolare consegna del/i lotto/i vendutogli, l'Ente Foreste potrà procedere alla risoluzione del contratto trattenendo il deposito cauzionale definitivo e quello provvisorio già versato.

Art. 6 - Modalità del taglio e tempi.

Il taglio delle piante dovrà essere effettuato a perfetta regola d'arte, con strumenti ben taglienti, a superficie liscia, il più possibile vicino al suolo ed abbassando l'eventuale cerniera. Le piante dovranno essere abbattute con direzione normale alla fila assegnata al taglio in modo da non danneggiare le restanti file laterali. Le eventuali piante danneggiate durante la caduta dovranno abbattersi dietro assenso e assegno da parte del funzionario dell'Ente o un suo delegato, anch'esse dovranno essere recise a perfetta opera d'arte.

I lavori dovranno essere condotti senza interruzione, salvo i giorni festivi e comprovate cause di forza maggiore, essi dovranno essere terminati nei tempi previsti dal presente capitolato.

Art. 7 - Data d'inizio dei lavori.

L'aggiudicatario dovrà comunicare all'Ente Foreste della Sardegna Servizio Territoriale di Cagliari Viale L. Merello, 86-09123 Cagliari ed al Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A. Via Biasi, 9 – 09131 Cagliari, il giorno in cui avranno inizio i lavori nel bosco consegnatogli.

Art. 8 - Termine dei lavori.

Il taglio delle piante e lo sgombero del materiale legnoso e dei residui della lavorazione dovrà essere concluso entro il **01/05/2008**, salvo eventuali proroghe concesse secondo quanto disposto dal successivo articolo 9.

Il legname non tagliato ed i prodotti non sgomberati entro i termini su indicati e loro eventuali proroghe, passeranno gratuitamente in proprietà dell'Ente, rimanendo pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

Art. 9 – Proroga dei termini.

L'aggiudicatario può richiedere all'Ente la proroga dei termini fissati per il taglio e lo sgombero dei prodotti, per un periodo massimo di **15 giorni**, per comprovate cause di forza maggiore.

La richiesta deve essere inoltrata almeno un mese prima dello scadere dei termini stessi. L'Ente ha la facoltà di concedere o negare la proroga eventualmente richiesta.

La concessione di eventuale proroga è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del prezzo di aggiudicazione comprensivo di IVA.

Art. 10 – Prevenzione incendi e Ripulitura della tagliata.

Per quanto riguarda la ripulitura del bosco dai residui della lavorazione, questo dovrà realizzarsi entro il **01/05/2008**, salvo proroga o diversa indicazione da parte del STIR del CFVA competente e nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni regionali antincendi.

Art. 11 - Rispetto delle Leggi Forestali.

L'aggiudicatario, nell'utilizzazione del lotto/i venduto/i, è obbligato alla piena osservanza sia delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti, sia dei Regolamenti e delle Leggi Forestali in vigore.

Art. 12 - Divieto di introdurre altro materiale o di lasciare pascolare animali.

E' proibito all'aggiudicatario introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e lasciare pascolare allo stato brado animali da tiro o di altro tipo.

Art. 13 - Rilevamento danni.

Durante l'utilizzazione, nonché alla fine della lavorazione, il funzionario dell'Ente procederà alla presenza dell'aggiudicatario o suo rappresentante, al rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco, con la marcazione - per quanto possibile - del rilevamento stesso a mezzo di vernice, con picchettazione od altro. Di tale rilevamento, sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere tra i presenti. Copia del verbale verrà trasmesso, qualora si rilevino dei danni, al Servizio Territoriale Ispettorato del C.F.V.A. competente, affinché gli agenti forestali diano corso agli eventuali provvedimenti sanzionatori. Tale verbale, in ogni caso, sarà sottomesso al giudizio del collaudatore.

Art. 14 - Penalità.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire i lavori di taglio e di smacchio a regola d'arte di non arrecare danni alle piante che non cadono al taglio e di rispettare la vegetazione spontanea.

Per le infrazioni vengono stabilite a carico dell'aggiudicatario le seguenti penalità che verranno incamerate dall'Ente Foreste:

- 1) € 5,00 per ogni albero non reciso a regola d'arte o danneggiato e non regolarizzato, secondo le vigenti prescrizioni di massima e le norme del presente Capitolato;
- 2) € 5,00 per ogni centiara non liberata dai residui di lavorazione o non cippata in loco;
- 3) € 100,00 per ogni giornata di ritardo nell'ultimazione dei lavori suddetti.

Art. 15 - Danneggiamento di piante.

Le piante eventualmente danneggiate saranno risarcite secondo le norme del presente capitolato, delle P.M.P.F. e delle Leggi Forestali vigenti.

Art. 16 - Sospensione dei lavori.

Le operazioni di taglio e anche lo smacchio qualora, non avvengano in conformità delle norme contrattuali ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale, potranno essere sospesi dal funzionario incaricato dell'Ente e contestuale avviso al Servizio Territoriale Ispettorato del C.F.V.A. competente, con comunicazione a mezzo di raccomandata a/r all'aggiudicatario.

I lavori di utilizzazione possono altresì essere sospesi da parte del Servizio Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A., previo avviso all'Ente, qualora l'appaltatore, malgrado gli avvertimenti degli agenti forestali, persista nell'utilizzazione non conforme alle norme contrattuali ed alle vigenti leggi forestali. Nei casi d'urgenza ed al fine di scongiurare danni tali da compromettere la consistenza boschiva del/i lotto/i, la sospensione è comunicata verbalmente, salvo ratifica del Servizio Ispettorato Ripartimentale

competente per territorio, da notificarsi entro le successive 48 ore del primo giorno lavorativo e, salva la facoltà dell'Ente di avvalersi della risoluzione del contratto, con le conseguenze contemplate nell'ultimo comma dell'articolo 5.

In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà provveduto all'adeguamento delle operazioni alle prescrizioni impartite e previo pagamento degli eventuali danni arrecati e valutati in via provvisoria, salva la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.

Art. 17 - Obblighi dell'aggiudicatario per i passaggi e la viabilità in genere.

L'aggiudicatario è obbligato:

- 1) a tenere sgomberi i passaggi e le vie della tagliata in guisa che vi si possa transitare liberamente;
- 2) a spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto/i boschivo/i;
- 3) a riparare le vie, i ponti, i tombini, le chiudende, i termini, le barriere, i fossi, ecc... danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;
- 4) ad esonerare e rivalere comunque l'Amministrazione anche verso terzi per qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc...

Art. 18 - Costruzioni capanne.

L'aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti senza espressa autorizzazione dell'Amministrazione. L'autorizzazione è vincolata al parere favorevole dell'Autorità Forestale.

Le costruzioni potranno essere effettuate solo con il legname di proprietà dell'aggiudicatario stesso, il quale dovrà altresì sgomberare allo spirare del termine stabilito con l'art. 8 del presente Capitolato d'Oneri, trascorso il quale l'Amministrazione si riserva di provvedere in proprio a spese dell'aggiudicatario.

Art. 19 - Strade d'esbosco.

Il trasporto dei prodotti si farà per le vie esistenti che, all'occorrenza saranno indicate dal funzionario incaricato dell'Ente e dagli agenti forestali competenti per territorio.

E' fatto divieto di apertura di nuove piste di esbosco ed ogni ulteriore allargamento di quelle esistenti, salvo espressa autorizzazione da parte dell'Ente Foreste e nulla-osta rilasciato dal Servizio Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A., al quale l'aggiudicatario dovrà fare contestuale istanza.

Lungo le file tagliate e consentito il transito con adeguati mezzi meccanici per il concentramento ed esbosco del materiale, salvo vi sia rinnovazione o vegetazione spontanea. Le infrazioni saranno punite ai sensi delle PMPF e delle Leggi Forestali vigenti.

Art. 20 – Sicurezza delle operazioni.

L'aggiudicatario dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno dettate dal personale forestale e dovrà adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare il verificarsi di eventuali incidenti e danni in genere, a persone o ai beni dell'Amministrazione, di Enti o privati, eventi dei quali l'aggiudicatario sarà tenuto responsabile.

Nell'esecuzione dei lavori l'aggiudicatario è tenuto al rispetto e a tutti gli adempimenti in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro, come previsto dal D.lg. 626/94 dal D.lgs.494/96 e successive modifiche e integrazioni.

L'aggiudicatario è responsabile fino al collaudo di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona di taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto.

Art. 21 – Collaudo finale dei lavori.

Alla scadenza del termine - originario o prorogato - dell'utilizzazione, questa s'intende chiusa.

Alla fine del suddetto periodo questa Amministrazione provvederà, alla presenza dell'aggiudicatario o di un suo incaricato, al rilevamento finale di eventuali danni arrecati alle piante sottoposte al taglio o al soprassuolo in genere.

Di tale rilievo sarà redatto apposito verbale. Eventuali danni alla foresta accertati dovranno essere risarciti a questa Amministrazione su suo insindacabile giudizio di stima, entro dieci giorni dal termine stabilito dall'Amministrazione; ogni infrazione a leggi e regolamenti forestali eventualmente rilevate verranno invece immediatamente notificate al Servizio Ripartimentale del C.F.V.A. di Cagliari per i provvedimenti di competenza.

Art. 22 – Responsabilità per danni.

Dalla data di consegna fino all'esecuzione del collaudo, l'aggiudicatario sarà considerato responsabile di tutti i danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura, che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto, esonerando e rivalendo l'Amministrazione di qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.

Art. 23 – Adempimenti assicurativi e previdenziali.

L'aggiudicatario è obbligato a provvedere nei termini di legge all'adempimento degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla vigente legislazione nei confronti degli operai e dei lavori.

Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato, all'eventuale accertamento della regolarità contributiva previdenziale ed assicurativa di cui sopra.

Art. 24 - Passaggio in fondi di altri proprietari.

L'Ente, non assume alcuna responsabilità né onere per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi nei fondi di altri proprietari.

Art. 25 - Disponibilità della cauzione.

L'Ente potrà rivalersi direttamente sulla cauzione nonché contro l'aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta ed agli altri addebiti ivi ritenuti.

Art. 26 - Interessi sulle penalità ed indennizzi.

Le somme che l'aggiudicatario dovesse versare per indennizzi o penalità in favore dell'Amministrazione dell'Ente, dovranno essere pagate al più tardi entro **10 giorni** dalla notificazione del verbale di collaudo

In caso di ritardo nel pagamento, l'aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali.

Il Sostituto del Direttore del Servizio

dott. Vittorio Molè